



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 2287

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007, articolo 36 bis. Approvazione dello schema di atto aggiuntivo della Convenzione per la realizzazione del servizio residenziale per donne vittime di violenza e contestuale assunzione dell'impegno di spesa per complessivi euro 45.000,00 - Codice CUP: C61B21013750003.

Il giorno **13 Dicembre 2022** ad ore **16:13** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI

Assiste:

IL DIRETTORE GENERALE

PAOLO NICOLETTI

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

L'art. 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali conferisce alla Giunta provinciale, in coerenza con gli strumenti di programmazione sociale, la facoltà di concedere a soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali contributi a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi ed interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili.

Con deliberazione n. 174 del 7 febbraio 2020 ed in particolare mediante l'allegato E) recante "*Linee guida in materia di contributi a sostegno dell'offerta di servizi sociali*", lettera A) paragrafo 1. (pag. 9), la Giunta provinciale ha definito, in attuazione della disposizione normativa sopra richiamata, che per "*servizi e interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili*" sono da intendersi "*tutti gli interventi socio-assistenziali previsti dal Capo V della legge provinciale n. 13 del 2007, compresi gli interventi di prevenzione e promozione di cui all'art. 33*" in cui rientrano altresì quelli diretti alla tutela delle donne vittime di violenza, che si configurano inoltre come interventi integrativi o sostitutivi di funzioni proprie del nucleo familiare.

Con deliberazione n. 359 del 5 marzo 2021, avente ad oggetto "*Legge provinciale n. 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali in provincia di Trento). Affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali di livello provinciale da avviare nell'anno 2021*", la Giunta provinciale ha pertanto considerato idoneo lo strumento di finanziamento del contributo a copertura delle spese ammissibili per il "*Servizio residenziale per donne vittime di violenza*", strutturato nei due interventi di Casa rifugio e di Abitare accompagnato di cui rispettivamente alle schede n. 2.3 e 2.1 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020.

Per l'esecuzione del "*Servizio residenziale per donne vittime di violenza*", la Giunta provinciale, con successiva deliberazione n. 1545 del 17 settembre 2021, ha approvato il bando ed il relativo allegato schema di convenzione inerenti la concessione di un contributo a copertura delle spese ammissibili per la realizzazione dei servizi socio-assistenziali in materia di tutela delle donne vittime di violenza, ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007, prenotando le risorse complessive per la copertura dei costi relativi al servizio, coerentemente con l'esigibilità della spesa.

L'intera documentazione dell'avviso pubblico è stata pubblicata sul sito internet istituzionale della Provincia e nella pagina web utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali al sito www.trentinosociale.provincia.tn.it.

Con la deliberazione sopra citata è stata demandata al dirigente della struttura provinciale competente l'adozione dei successivi provvedimenti e la sottoscrizione della convenzione con il soggetto individuato.

Il contributo da concedere al soggetto selezionato è pari al 100% della differenza tra spese ammissibili ed eventuali entrate correlate al servizio, per l'importo massimo previsto, con durata di 36 mesi.

In relazione a tale servizio, strutturato nei due interventi di Casa rifugio e di Abitare accompagnato, il dirigente della struttura provinciale competente con determinazione n. 8603 del 23 dicembre 2021 e s.m.i., convalidato l'operato della Commissione di valutazione, ha assegnato la gestione del servizio residenziale per donne vittime di violenza, sulla base dell'unica proposta progettuale pervenuta, alla Cooperativa di solidarietà sociale SOS Villaggio del Fanciullo di Trento, approvando al contempo lo schema definitivo di Convenzione pluriennale.

Coerentemente con l'esigibilità della spesa, con il summenzionato provvedimento dirigenziale è stato impegnato l'importo complessivo del contributo per la copertura dei costi relativi al servizio, da avviare con decorrenza dal 1° gennaio 2022 e per la durata di 36 mesi.

Lo schema definitivo della convenzione pluriennale in oggetto è stato successivamente sottoscritto dalle parti e contrassegnato con protocollo n.177481 del 2022.

L'art. 10 della Convenzione rubricato "*Consulenze e gestione delle emergenze*" prevede al comma 2 che "*Qualora non sia possibile (per carenza di posti o per le caratteristiche specifiche della situazione) realizzare l'accoglienza direttamente presso la propria struttura, il Soggetto Gestore si attiverà presso altri soggetti della rete provinciale antiviolenza o, in caso di indisponibilità di posti idonei, in struttura alberghiera, nel limite massimo di spesa di € 5.000 annui*"; il capoverso stabilisce che in tali ipotesi, per ciascuna donna collocata presso una struttura alberghiera, sia comunque garantito da parte del soggetto gestore del servizio "*un intervento educativo di circa 25 ore fino alla definizione della progettualità*".

Tale previsione ha lo scopo di assicurare, in situazioni di emergenza contingente, uno strumento di tutela seppur temporanea e provvisoria del nucleo familiare, garantendo la messa in sicurezza della donna vittima di violenza tutte le volte in cui non sia possibile attivare la rete istituzionale di protezione.

Nel corso dei primi dieci mesi di operatività della gestione del servizio, l'elevato numero di donne inviate in struttura, a seguito di interventi delle forze dell'ordine o di operatori sanitari, ha evidenziato la criticità della previsione di un tetto massimo di spesa annuo per i collocamenti temporanei in albergo limitato a 5.000,00 euro, laddove l'esigenza primaria è assicurare un adeguato strumento di tutela, seppur temporaneo, in risposta ad una situazione di emergenza.

In particolare l'attuale soggetto gestore del servizio con nota ns. prot. n. 827044 dd. 01/12/2022 ha evidenziato un aumento di richieste di collocamento in emergenza in albergo di donne e figli. Tale aumento è anche ascrivibile all'applicazione tempestiva della legge "Codice Rosso" da parte delle forze dell'ordine su indicazione della procura della Repubblica competente e nella saturazione delle strutture di accoglienza della filiera dei servizi antiviolenza. La mancanza di disponibilità di posti in tali servizi, fa sì che anche i servizi sociali territoriali richiedano collocazioni in emergenza in albergo per rispondere all'esigenza di messa in sicurezza delle donne vittime di violenza.

Nell'anno 2022 sono state accolte in emergenza 18 donne con i relativi 22 figli, per un totale di 40 persone, per una media di permanenza in albergo di dieci (10) giorni a fronte di una spesa complessiva superiore ai 5.000,00 euro e pari ad euro 16.512,64 così come esposto nella citata nota. Si rileva, inoltre a tal proposito anche la difficoltà di reperire alloggi a canoni accessibili per le donne in uscita dalle strutture di accoglienza; anche questo contribuisce alla saturazione dei posti nelle strutture.

In osservanza della normativa nazionale e provinciale ed in particolare della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 e della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6, l'accoglienza residenziale in situazioni connotate da estrema urgenza costituisce servizio essenziale in quanto offre idonea protezione e tutela immediata alla donna vittima di violenza ed agli eventuali figli minori.

Il collocamento temporaneo del nucleo familiare presso una struttura alberghiera costituisce un'adeguata risposta, seppur provvisoria, a tale esigenza, che spesso è correlata ad attività ed interventi in emergenza messi in atto dalle forze dell'ordine o dai servizi sanitari, anche in ore serali e notturne o nei fine settimana.

La contingente situazione sopra descritta evidenzia come le condizioni di erogazione del servizio, e la sua stessa funzione, possano essere compromesse dalla previsione di un tetto di spesa annuo per i collocamenti temporanei in albergo limitato alla previsione di spesa attualmente contenuta in convenzione, esponendo inoltre la Provincia al mancato intervento in tutela, laddove il gestore eccedesse il rispetto del vincolo economico di gestione presente in convenzione e negando la presa in carico.

Si ritiene pertanto che, mantenendo invariata la previsione relativa al sostegno socio assistenziale, preordinato alla definizione della progettualità in favore del nucleo familiare coinvolto, di modificare il limite massimo di spesa annuo per la specifica voce del collocamento temporaneo in strutture alberghiere del nucleo sottoposto a violenza, elevandolo ad euro 20.000,00 onnicomprensivo dall'anno 2022; ad integrazione del testo si ritiene inoltre di dover provvedere a

fissare, per ciascun inserimento che rientra in tale tipologia un limite di spesa giornaliero, di norma, non superiore ad euro 150,00 al netto di IVA e/o oneri fiscali per nucleo familiare composto da due persone prevedendo al contempo che il termine massimo di accoglienza non possa essere superiore a dieci (10) giorni, salvo esigenze emergenti da definire e concordare tra le parti con scambio di corrispondenza fermo restando il limite massimo di euro 20.000,00 onnicomprensivo.

Si ritiene dunque di modificare ed integrare il comma 2 dell'art. 10 della convenzione con il seguente:

“2. Il Soggetto Gestore è punto di riferimento per gli operatori sanitari e per le forze dell'ordine nelle situazioni di emergenza che coinvolgono donne vittime di violenza, nelle ore notturne e nelle giornate di chiusura dei Servizi sociali e del Centro Antiviolenza. Garantisce la tempestiva attivazione ai fini di offrire consulenza agli operatori (nel caso di emergenza, si garantisce l'effettuazione del servizio di consulenza in giornata), procede ad una prima valutazione del rischio e, se necessario, attiva l'accoglienza della donna vittima e degli eventuali figli. Qualora non sia possibile (per carenza di posti o per le caratteristiche specifiche della situazione) realizzare l'accoglienza direttamente presso la propria struttura, il Soggetto Gestore si attiverà presso altri soggetti della rete provinciale antiviolenza o, in caso di indisponibilità di posti idonei, in struttura alberghiera nel limite massimo di spesa di € 20.000,00 annui onnicomprensivo dall'anno 2022. Per tale ultima tipologia di accoglienza in emergenza la spesa giornaliera non potrà essere, di norma, superiore ad euro 150,00 al netto di IVA e/o oneri fiscali per nucleo familiare composto da due persone e protrarsi per un periodo non superiore a 10 giorni per ciascun collocamento, salvo esigenze emergenti da definire e concordare tra le parti con scambio di corrispondenza, fermo restando il limite massimo di euro 20.000,00 onnicomprensivo. Per ciascuna donna collocata presso una struttura alberghiera il Soggetto Gestore garantisce un intervento educativo di circa 25 ore fino alla definizione della progettualità, che si concretizza in:

- a) intervento educativo di supporto con colloqui anche di valutazione del rischio;*
- b) contatto con il Servizio sociale territorialmente competente;*
- c) accompagnamento della donna nelle comunicazioni con il Tribunale per i minorenni (nel caso in cui si sia allontanata con figli minorenni);*
- d) fornitura di beni di prima necessità.”*

Connessa all'esigenza di dare risposte tempestive ed adeguate a situazioni di emergenza non prevedibili che possono investire la gestione del servizio, si ritiene inoltre di modificare il comma 3 dell'art. 21 della convenzione nella parte in cui prevede che *“la revisione della convenzione “può essere attivata su iniziativa della Provincia, solo una volta nel corso della durata di questa convenzione”*.

Eliminare tale limite legato alla possibilità di un'unica modifica nel corso della durata della convenzione, consente di gestire le eventuali variazioni di spesa in risposta a situazioni di emergenza non prevedibili o programmabili a priori, nel rispetto del vincolo percentuale di variazione consentito dalla convenzione.

Strettamente connessa a tale finalità si evidenzia inoltre la necessità di poter ricalibrare le eventuali variazioni in aumento della spesa anche durante il primo anno di gestione per fare fronte ad emergenze contingenti, non prevedibili, come nel caso sopra descritto, degli inserimenti in urgenza presso strutture alberghiere; attualmente l'aumento di spesa è consentito, nel limite del *“20% dell'importo complessivo erogato nell'anno precedente”*.

L'attuale previsione vanifica di fatto, per il primo anno, la possibilità di intervenire in risposta a situazioni di emergenza contingente prima del termine di rendicontazione del saldo riferito all'anno precedente, convenzionalmente fissato a maggio dell'anno successivo a quello di riferimento; sul punto pertanto si prevede che, per il primo anno di gestione del servizio, la variazione di spesa del 20% sia legata all'importo erogato per il medesimo servizio con riferimento all'anno 2021 (spesa storica). Tale importo fissato in euro 424.300,00 coincide di fatto con l'importo massimo annuo del contributo a rimborso delle spese ammissibili posto a base del bando e previsto dal comma 1 dell'art. 18 della convenzione.

Si ritiene pertanto di modificare il comma 3 dell'art. 21 della convenzione con il seguente:

“3. La presente convenzione può essere soggetta a revisione, con la periodicità stabilita di comune accordo tra le parti. La revisione può essere effettuata attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. In tal caso la coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Per eventuali variazioni che comportino un aumento della spesa, la revisione può essere attivata su iniziativa della Provincia nel corso della durata di questa convenzione. In ogni caso l'aumento della spesa non può essere superiore complessivamente nell'anno al 20%. Per il primo anno di gestione è calcolato sull'importo storico dell'anno 2021 pari ad euro 424.300,00, mentre per gli anni successivi è calcolato sull'importo complessivo erogato nell'annualità precedente o se superiore nel limite dell'importo massimo annuo pari ad euro 424.300,00, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento.”

Da ultimo, si evidenzia la necessità di provvedere ad un'ulteriore parziale modifica del contenuto della convenzione per la parte riferita al comma 4 dell'art. 18 in cui è previsto che il soggetto gestore del servizio, in sede di rendicontazione delle spese sostenute, produca *“copia di tutti i documenti di spesa quietanzati e/o altri documenti di valore equivalente”* in allegato alla domanda di rimborso del saldo, con riferimento all'ultima scadenza del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.

La verifica di tali documenti di spesa viene normalmente gestita durante la fase di controllo contabile ai sensi dell'art. 11 del D.P.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg *“Regolamento concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia”*, di seguito Regolamento, e pertanto tale ulteriore aggravio risulta superfluo.

Difatti ai fini dell'erogazione del saldo gli obblighi di produzione documentale a carico del soggetto gestore, per la tipologia di erogazione individuata, sono già assorbiti dalla previsione contenuta all'art. 4 comma 1 lettera d) del D.P.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg, che prevede la presentazione di una relazione di revisione che attesti l'esistenza e la regolarità della documentazione comprovante le entrate e le spese indicate nel rendiconto.

Si ritiene dunque di modificare il testo del comma 4 dell'art. 18 della convenzione con il seguente:

“4. Alla domanda di rimborso per ciascun periodo sopraindicato va allegata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute fino a quella data ed ammesse, delle eventuali entrate correlate al servizio, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta, contenente i dati statistici inerenti le attività. Con riferimento all'ultima scadenza del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla relativa domanda va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto Gestore relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente nonché ogni altra documentazione prevista dal D.P.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg. ed eventuali successive modifiche.”

Con il presente provvedimento si propone quindi l'approvazione da parte della Giunta provinciale dello schema di atto aggiuntivo alla convenzione per la realizzazione del servizio residenziale per donne vittime di violenza, strutturato nei due interventi di Casa rifugio e di Abitare accompagnato di cui rispettivamente alle schede n. 2.3 e 2.1 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020, contrassegnato con protocollo n.177481 del 2022, quale allegato A) parte integrante della presente deliberazione.

Inoltre con nota ns. prot. n. 828511 dd. 01/12/2022 l'attuale ente gestore del servizio ha evidenziato la problematicità di far fronte alla spesa relativa alla specifica voce riferita al collocamento

temporaneo in strutture alberghiere in quanto nel primo anno di attività della convenzione tale importo è risultato fortemente insufficiente, proponendo di portare il limite di spesa annuo a 20.000,00 come previsto dall'atto aggiuntivo di cui si propone l'approvazione con questo provvedimento.

La struttura competente ha valutato la richiesta positivamente tenuto conto della spesa effettivamente sostenuta dall'ente gestore nel corso dei primi dieci mesi di operatività del servizio per l'elevato numero di richieste di accoglienza in emergenza che non hanno trovato risposta nella filiera antiviolenza provinciale per indisponibilità di posti idonei in struttura.

Si propone pertanto di attivare la revisione della convenzione prevista all'art. 21 comma 3 per far fronte alla variazione relativa alla specifica voce di spesa di cui sopra considerata la criticità in tal senso esposta dall'ente. Si procede quindi ad integrare per complessivi euro 45.000,00 gli impegni di spesa assunti con determinazione n. 8603 del 23 dicembre 2021 modificati con determinazione n. 3070 del 29 marzo 2022 nel seguente modo:

- per euro 12.750,00 al capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2022;
- per euro 15.000,00 al capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2023;
- per euro 15.000,00 al capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2024;
- per euro 2.250,00 al capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2025.

Ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007;
- vista la legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6;
- vista la legge provinciale n. 7 di data 14 settembre 1979 e ss.mm.;
- vista la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 ed in particolare l'art. 5;
- visto l'articolo 56 e l'Allegato 4/2 del Decreto legislativo 118/2011;
- visto l'art. 10 del Regolamento approvato con deliberazione della Giunta provinciale 26 marzo 1998, n.6-78/Leg. recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti

a voti unanimi, legalmente espressi,

d e l i b e r a

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione, contrassegnata con protocollo n.177481 del 2022, per la realizzazione del servizio residenziale per donne vittime di violenza sottoscritta tra la Provincia autonoma di Trento e la Cooperativa di solidarietà sociale SOS Villaggio del Fanciullo di Trento, quale allegato A) parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo di cui al precedente punto 1) ed agli adempimenti connessi alla sua sottoscrizione, la dirigente dell' Unità di missione semplice pari opportunità, prevenzione della violenza e della criminalità conferendo alla medesima la facoltà di apportare al testo eventuali modifiche di carattere non sostanziale;
3. di dare atto che tali modifiche nonchè l'efficacia dell'atto aggiuntivo di cui al punto 1) avranno decorrenza dalla data di firma dell'atto integrativo;
4. di integrare, per le motivazioni espresse in premessa e a favore della Cooperativa di cui al punto 1, per l'importo complessivo di euro 45.000,00, gli impegni di spesa assunti con determinazione n. 8603 del 23 dicembre 2021 modificati con determinazione n. 3070 del 29 marzo 2022, tenuto conto dell'esigibilità della spesa nel seguente modo:
 - per euro 12.750,00 al capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2022;

- per euro 15.000,00 al capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2023;
 - per euro 15.000,00 al capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2024;
 - per euro 2.250,00 al capitolo 402610 dell'esercizio finanziario 2025;
5. di dare atto che l'importo di cui al punto 4 verrà erogato secondo le modalità indicate nella convenzione sottoscritta tra le parti;
 6. di dare atto il finanziamento è soggetto al codice unico di progetto (CUP) C61B21013750003;
 7. di dare atto che gli interventi del presente provvedimento non sono soggetti alle disposizioni relative al registro nazionale degli aiuti di stato di cui all'art. 52 della legge 234/2012;
 8. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e dell'allegato schema di atto aggiuntivo di convenzione sul sito internet istituzionale della Provincia e nella pagina web utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali al sito www.trentinosociale.provincia.tn.it .

Adunanza chiusa ad ore 17:40

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 ATTO AGGIUNTIVO CONVENZIONE

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRETTORE GENERALE
Paolo Nicoletti

Allegato A)

Atto aggiuntivo alla Convenzione per la realizzazione del Servizio residenziale per donne vittime di violenza, ai sensi dell'articolo 36 bis della Legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007, protocollo n. 177481 del 2022

TRA

La Provincia autonoma di Trento, con sede in Trento, piazza Dante n. 15, codice fiscale 00337460224, rappresentata dalla dott.ssa Laura Castegnaro, nata a ***** (**), il *****, che interviene ed agisce in rappresentanza della stessa, nella sua qualità di Dirigente dell'Unità di missione semplice Pari opportunità prevenzione della violenza e della criminalità, in forza di quanto disposto dal d.p.g.p. 26 marzo 1998, n. 6-78/leg e dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7106 del 1998

e

La Cooperativa di Solidarietà Sociale SOS Villaggio del Fanciullo, con sede legale in Trento in via H. Gmeiner, 25, codice fiscale n. 00380660225, rappresentata dal Sig. Alberto Pacher nato a Trento il 27/08/1956, che interviene ed agisce in qualità di legale rappresentante

P R E M E S S O C H E

- a. l'articolo 36 bis della Legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007 conferisce alla Giunta provinciale, in coerenza con gli strumenti di programmazione sociale, la facoltà di concedere a soggetti attivi del sistema provinciale delle politiche sociali contributi a copertura delle spese riconosciute ammissibili relative alla realizzazione di servizi ed interventi in materia di assistenza e inclusione sociale di gruppi vulnerabili;
- b. con deliberazione n. 359 del 5 marzo 2021 la Giunta provinciale ha considerato idoneo lo strumento di finanziamento del contributo a copertura delle spese ammissibili per il "Servizio residenziale per donne vittime di violenza", strutturato nei due interventi di "Casa rifugio" e di "Abitare accompagnato" di cui rispettivamente alle schede n. 2.3 e 2.1 del Catalogo dei servizi socio-assistenziali adottato con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020;
- c. la Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 36 bis della legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007, con successiva deliberazione n. 1545 del 17 Settembre 2021 ha approvato il bando ed il relativo allegato schema di convenzione per la concessione di un contributo a copertura delle spese ammissibili per la realizzazione dei servizi socio- assistenziali in materia di tutela delle donne vittime di violenza;
- d. con propria determinazione n. 8603 del 23 dicembre 2021, l'allora competente Dirigente dell'UMSe Sviluppo rete dei servizi ha approvato l'operato della Commissione di valutazione sulla base dell'unica proposta progettuale pervenuta, ha assegnato la gestione del servizio residenziale per donne vittime di violenza alla Cooperativa di solidarietà sociale SOS Villaggio del Fanciullo di Trento;
- e. tra la Provincia autonoma di Trento e Cooperativa di Solidarietà Sociale SOS Villaggio del Fanciullo è stata stipulata una Convenzione pluriennale per la realizzazione del suddetto servizio registrata al protocollo con n.177481 del 2022;
- f. nel presente atto aggiuntivo viene indicata per brevità "Convenzione", la convenzione di cui al protocollo n. 177481 del 2022;

- visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva INPS-INAIL (DURC) emesso in data 16 novembre 2022 protocollo INPS_33589939;
- vista la certificazione rilasciata dall'Agenzia del Lavoro della Provincia autonoma di Trento, attestante che il Soggetto Gestore è in regola con le disposizioni dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68 (recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili");
- visto l'articolo 36 bis della Legge provinciale sulle politiche sociali n. 13 del 2007;
- visti gli articoli di legge succitati;

ciò premesso, si stipula il seguente

ATTO AGGIUNTIVO

Art 1. (Premesse)

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Atto Aggiuntivo.

Art. 2 (Modifiche alla Convenzione)

1. L'art. 10, comma 2. della Convenzione è sostituito con il seguente:

"2. Il Soggetto Gestore è punto di riferimento per gli operatori sanitari e per le forze dell'ordine nelle situazioni di emergenza che coinvolgono donne vittime di violenza, nelle ore notturne e nelle giornate di chiusura dei Servizi sociali e del Centro Antiviolenza. Garantisce la tempestiva attivazione ai fini di offrire consulenza agli operatori (nel caso di emergenza, si garantisce l'effettuazione del servizio di consulenza in giornata), procede ad una prima valutazione del rischio e, se necessario, attiva l'accoglienza della donna vittima e degli eventuali figli. Qualora non sia possibile (per carenza di posti o per le caratteristiche specifiche della situazione) realizzare l'accoglienza direttamente presso la propria struttura, il Soggetto Gestore si attiverà presso altri soggetti della rete provinciale antiviolenza o, in caso di indisponibilità di posti idonei, in struttura alberghiera nel limite massimo di spesa di € 20.000,00 annui onnicomprensivo dall'anno 2022. Per tale ultima tipologia di accoglienza in emergenza la spesa giornaliera non potrà essere, di norma, superiore ad euro 150,00 al netto di IVA e/o oneri fiscali per nucleo familiare composto da due persone e protrarsi per un periodo non superiore a 10 giorni per ciascun collocamento, salvo esigenze emergenti da definire e concordare tra le parti con scambio di corrispondenza, fermo restando il limite massimo di euro 20.000,00 onnicomprensivo. Per ciascuna donna collocata presso una struttura alberghiera il Soggetto Gestore garantisce un intervento educativo di circa 25 ore fino alla definizione della progettualità, che si concretizza in:

- a) intervento educativo di supporto con colloqui anche di valutazione del rischio;*
- b) contatto con il Servizio sociale territorialmente competente;*
- c) accompagnamento della donna nelle comunicazioni con il Tribunale per i minorenni (nel caso in cui si sia allontanata con figli minorenni);*
- d) fornitura di beni di prima necessità."*

2. L'art. 18 comma 4 della Convenzione è sostituito con il seguente:

"4. Alla domanda di rimborso per ciascun periodo sopraindicato va allegata la rendicontazione delle spese effettivamente sostenute fino a quella data ed ammesse, delle

eventuali entrate correlate al servizio, oltre ad una sintetica relazione sull'attività svolta, contenente i dati statistici inerenti le attività. Con riferimento all'ultima scadenza del 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento, alla relativa domanda va allegata una relazione illustrativa sull'attività realizzata nell'anno precedente, una relazione finanziaria a commento di ciascuna voce di spesa esposta nel rendiconto, copia semplice del bilancio consuntivo del Soggetto Gestore relativo all'esercizio finanziario dell'anno precedente nonché ogni altra documentazione prevista dal D.P.P. 5 giugno 2000, n. 9/27-Leg. ed eventuali successive modifiche.”

3. L'art. 21, comma 3. della Convenzione è sostituito con il seguente:

“3. La presente convenzione può essere soggetta a revisione, con la periodicità stabilita di comune accordo tra le parti. La revisione può essere effettuata attraverso una coprogettazione di cui si dà pubblicità, ai fini della trasparenza, sulla pagina web della Provincia utilizzata per la pubblicazione di bandi e avvisi in materia di servizi socio-assistenziali. In tal caso la coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione. Per eventuali variazioni che comportino un aumento della spesa, la revisione può essere attivata su iniziativa della Provincia nel corso della durata di questa convenzione. In ogni caso l'aumento della spesa non può essere superiore complessivamente nell'anno al 20%. Per il primo anno di gestione è calcolato sull'importo storico dell'anno 2021 pari ad euro 424.300,00, mentre per gli anni successivi è calcolato sull'importo complessivo erogato nell'annualità precedente o se superiore nel limite dell'importo massimo annuo pari ad euro 424.300,00, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili. Eventuali ulteriori maggiorazioni per modifiche del contratto collettivo potranno essere riconosciute con apposito provvedimento.”

Art. 3

(Ulteriori disposizioni)

1. Le disposizioni della Convenzione non oggetto di modifica ai sensi del presente Atto Aggiuntivo rimangono invariate.

Art. 4

(Efficacia)

1. Il presente Atto Aggiuntivo ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Atto letto, accettato e sottoscritto digitalmente dalle parti

per la Provincia autonoma di Trento

la dirigente dell'Unità di missione semplice Pari opportunità prevenzione della violenza e della criminalità

dott.ssa Laura Castegnaro

per la Cooperativa di Solidarietà Sociale SOS Villaggio del Fanciullo

il legale rappresentante

Sig. Alberto Pacher